

L'AMBIENTE COME DIRITTO FONDAMENTALE DELL'UOMO

di

Filippo Gargallo di Castel Lentini

Come noto, al momento dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana (1.1.1948) le tematiche ambientali, come le intendiamo oggi, non avevano ancora trovato nella società civile e quindi anche nel mondo giuridico nazionale una precisa definizione né una previsione normativa non solo di rango costituzionale ma anche di legislazione ordinaria.

Invero, erano presenti nell'ordinamento giuridico italiano due ottime leggi, per molti versi ancora attuali, (c.d. leggi Bottai, dal nome del Ministro proponente) entrate in vigore nel giugno del 1939 ed afferenti i beni culturali (L. n. 1089/1939) e le bellezze naturali (L. n. 1497/1939). Tali leggi, che hanno costituito fino a tempi ancora molto recenti dei veri e propri testi unici per la regolazione delle materie di interesse, hanno trovato un puntuale recepimento nell'art. 9, 2° c., Cost., laddove è previsto che *“La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*, definendo quindi il paesaggio, non ancora l'ambiente, quale *“valore paesistico sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano”*.¹ Proprio questo art. 9, 2° c., Cost. è stato fino a tempi recenti il principale riferimento costituzionale degli studiosi della materia del Diritto dell'ambiente, necessariamente alla ricerca all'interno del testo costituzionale di coperture di rango superiore per l'interpretazione delle esigenze ambientali, esigenze anche giuridiche che nel secondo novecento si sono andate via via affermando.

Uno specifico ruolo ha poi avuto una lettura, suggerita anche da precise interpretazioni della giurisprudenza², del testo dell'art. 32, 1° c., Cost. che recitando *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”* ha introdotto, ampliando l'accezione letterale della previsione, il diritto alla salubrità dell'ambiente quale esplicita imposizione di limitare o eliminare le cause dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua, ecc., al fine di prevenire l'insorgenza di patologie nel singolo e nella società.

Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente sono rinvenibili anche all'interno delle previsioni degli artt. 44, laddove si prescrive alla legge di compiere una serie di attività al fine di *“..... imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata; fissare limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie; promuovere ed imporre la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiutare la piccola e la media proprietà.”*, 41 e 42 Cost. laddove si pongono dei limiti *“all'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e può essere indirizzata e coordinata a fini sociali”* e alla proprietà privata di cui deve essere assicurata dalla legge *“.... la funzione sociale”*.

¹ A. Sandulli, *La tutela del paesaggio nella Costituzione*, in *“Riv. Giur. Edil.”*, 1967, II, 72 e ss.. Anche Corte cost., sent. N. 141 del 1972

² Tra le altre, Cass. s.u., 6 ottobre 1979, n. 5172

L'analisi di questi preziosi argomenti, però, ci porterebbe lontano dall'obiettivo prefissato, che intende vagliare le relazioni tra l'ambiente ed i diritti fondamentali dell'uomo, pertanto rinviando ad altra occasione una lettura approfondita dei citati articoli, inseriti nel Titolo III, parte Prima della Cost., la c.d. "Costituzione economica", così interessata negli ultimi lustri da proposte riformatrici. Tornando dunque al nostro argomento, dobbiamo preliminarmente riconoscere l'ambito di accoglienza del principio insito nel titolo di ricerca, ossia l'art. 2 Cost. che, ricordo a me stesso, recita "*La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*" . Non potendo, naturalmente, esaurire (né avendone l'ambizione e la presuntuosità!) lo studio dei diritti inviolabili dell'uomo, intendiamo in questa sede riflettere sulle interpretazioni della giurisprudenza³ e della dottrina⁴ che hanno fatto riferimento al combinato dei citati artt. 2, 9, 32 Cost..

In particolare, l'art. 2 della Costituzione è stato interpretato al fine di estendere una copertura costituzionale anche a diritti non esplicitamente riportati nell'elenco delle libertà previste dagli artt. 13 e segg. Cost., secondo la ormai consolidata interpretazione della "*norma a fattispecie aperta*" nell'ambito della quale possono trovare posto anche diritti di successiva elaborazione giurisprudenziale, come il diritto alla riservatezza, all'identità personale e sessuale, all'ambiente appunto, ecc.. In particolare la tutela dell'ambiente deve, secondo la condivisa lettura delle previsioni *de quibus*, essere riconosciuta e garantita sia come un dovere del singolo (principio personalista) così come anche un dovere dei soggetti pubblici (principio pluralista), in quest'ultimo caso naturalmente collegandosi con la previsione dell'art. 3, 2° c, Cost., laddove conferisce alla Repubblica, così come oggi articolata (art. 114 Cost.), il compito di rimuovere gli ostacoli (qui, di carattere ambientale) di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini.

Il Diritto dell'ambiente, dunque, può essere letto come un diritto complesso, a più dimensioni. In particolare quando l'art. 2 Cost. al 2° comma parla di "*.....solidarietà politica, economica e sociale*", possiamo osservare come la solidarietà politica, in materia ambientale, è oggi divenuta (in particolare dopo la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, 1992) la politica dei programmi della Comunità europea (necessariamente recepita nel nostro ordinamento), la solidarietà economica trova riscontro nell'obbligo di reperimento dei fondi da destinare alla tutela dell'ambiente e la solidarietà sociale è rinvenibile, tra le altre materie, ad es. nella salubrità dell'ambiente o anche nel diritto all'informazione ambientale.

A seguito della riforma introdotta con Legge costituzionale n. 3 del 2001 (c.d. Riforma Titolo V° Cost.) anche la Costituzione italiana, al pari dei più moderni testi costituzionali, prevede il termine ambiente all'interno del proprio testo. Infatti il comma 2° dell'art. 117 Cost. alla lettera "s" prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato per "*la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*" . In forza di tale previsione, la Corte costituzionale ha ribadito quanto già espresso circa l'ambiente quale interesse fondamentale⁵, quale valore costituzionale garantito e protetto⁶, quale

³ Fra le altre, cfr. Corte cost., 88/1979.

⁴ B. Caravita di Toritto, *Diritto dell'ambiente*, Il Mulino 2005;

M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Giuffrè, 2000.

⁵ Corte cost. sent. N. 194/1993

⁶ Corte cost. sent. N. 167/1987

bene rilevante costituzionalmente⁷, attraverso sentenze più recenti che hanno preso in considerazione l'ambiente quale valore trasversale e quindi, superando l'ambito in cui il citato testo della riforma circoscriveva l'argomento, *“.....escludendo che si possa identificare l'ambiente come una <materia> in senso tecnico, qualificabile come <tutela dell'ambiente>, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze.....”*⁸ ed ancora, attraverso la Sentenza n. 536 del 2002 che ulteriormente ribadisce che *“..... l'ambiente deve essere considerato come un <valore> costituzionalmente protetto che non esclude la titolarità in capo alle Regioni di competenze legislative su materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel valore costituzionale assume rilievo”*.

Quanto sopra ci porta a comprendere come il diritto dell'ambiente ben può essere compreso nel novero dei diritti fondamentali e proprio in ossequio all'art. 2 Cost., può essere inteso sia quale diritto soggettivo (sia esso individuale o collettivo) azionabile per la tutela di varie situazioni soggettive (diritto alla salubrità dell'ambiente, all'informazione ambientale, ecc.), sia quale dovere di tutela da parte dello Stato, peraltro non più, come visto, quale apparato ma secondo le sue attuali articolazioni all'interno del territorio nazionale.

⁷ Corte cost. sent. N. 183/1983

⁸ Corte cost. sent. N. 407/2002